

rilevato quanto segue:

- la richiesta in discorso non muta la tipologia del rapporto di lavoro della dipendente che rimane comunque a tempo parziale;
- l’istanza dell’interessata non incide sul numero massimo di trasformazioni ammissibili, previsto dall’art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000 (25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria);
- risultano rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 1, del CCNL 14.09.2000, considerato che la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non supera il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati;
- la Sig.ra Li Calzi ha espressamente dichiarato nella domanda “*di aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale con la Cooperativa Kore Onlus, in data 1° luglio 2014*”;

ricordato che – successivamente all’istanza - la decorrenza della trasformazione di cui trattasi è stata concordata con la Sig.ra Li Calzi nel 1° agosto 2014;

rilevato – altresì - che l’articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione risultano conformi alle esigenze organizzative dell’Ente, ai sensi dell’art. 5 – comma 3, del CCNL 14.09.2000, tenuto conto dei reciproci e contrapposti interessi;

dato atto che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato – per la parte giuridica ed economica – dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali ed in particolare dall’art. 6 del CCNL 14.09.2000, che prevede il riproporzionamento del trattamento economico e di alcuni istituti contrattuali, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e della tipologia di part time prescelta;

richiamato l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

visto l’art. 1, commi da 58 a 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 4 e seguenti del C.C.N.L. 14 settembre 2000 “Code Contrattuali”, per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

richiamato il D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e ss.mm.ii.;

vista la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011;

ritenuto – alla luce di quanto sopra considerato – di poter accogliere la domanda di cui trattasi,

d e t e r m i n a

1. di concedere – dal 1° agosto 2014 - alla dipendente Marialuigia Li Calzi - inquadrata nella Cat. "C" – posizione economica "C5" – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale a tempo verticale, con una prestazione lavorativa pari al 70% del lavoro ordinario e per un totale di n. 25,12 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria evidenziata in premessa;
2. di determinare il nuovo trattamento giuridico ed economico della dipendente interessata, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, del CCNL 14.09.2000;
3. di stipulare con la Sig.ra Li Calzi un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale, in ottemperanza alla normativa vigente;
4. di prendere atto delle disposizioni contenute nell'art. 4 – comma 14 – del CCNL 14.09.2000, circa le modalità di rientro dal tempo parziale al tempo pieno.

Pavia, 9 Luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)

VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO
DATA, 9/7/14
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)

